



COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Provincia di Torino

Via Dante 25 – 10090 San Giorgio Canavese (TO)
Tel. 0124-32.121 – Fax. 0124-32.51.06
e-mail: tecnicocomunale@comunesangiorgio.it

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Ref.: D:\Documents\Desktop\DOC X ART. 18\DT187 SGOMBERO NEVE\Capitolato Speciale d'Appalto.doc

23/07/2012 9.31.00

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LO SGOMBERO DELLA NEVE, LO SPARGIMENTO DEL SALE E L'INSABBIATURA DELLE STRADE COMUNALI

STAGIONI 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di sgombero della neve, lo spargimento del sale e l'insabbiatura lungo le strade comunali del Comune di San Giorgio Canavese nelle stagioni invernali 2012/2013–2013/2014 – 2014/2015. La stagione invernale ha inizio il 15 ottobre per concludersi il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 2 – Percorrenze soggette al servizio

Le strade comunali soggette al servizio di sgombero neve, in base al presente Capitolato Speciale d'Appalto sono le seguenti:

LOTTO 1 – CONCENTRICO-CAPOLUOGO.

Tutte le strade comunali del capoluogo con la sola esclusione delle strade comunali della frazione Cortereggio.

Si precisa che la Piazza Matteo Pescatore, al fine di permettere lo svolgimento del mercato settimanale, in caso di nevicata deve essere sgomberata entro le ore 6:00 del martedì mattina ovvero, nel caso di svolgimento del mercato settimanale in giorno diverso per coincidenza di festività entro le ore 6:00 del giorno che sarà comunicato alla ditta appaltatrice con preavviso di almeno sette (7) giorni.

In seguito allo sgombero delle strade del presente lotto dovrà essere prioritariamente effettuato il trasporto a discarica delle nevi ammassate al lato strada nel territorio comunale e più precisamente nelle seguenti vie e piazze:

- Via Dante;
- Via Carlo Alberto;
- Via Cavour;
- Piazza Matteo Pescatore.

I lavori di trasporto della neve in discarica nelle suddette vie e piazze dovranno essere iniziati non appena ultimate le operazioni di sgombero nelle vie interessate ed ultimate senza interruzioni di sorta.

Successivamente la ditta dovrà provvedere al trasporto a discarica della neve ammassata a lato strada nelle vie e piazze appositamente indicate dall'Amministrazione Comunale.

LOTTO 2: FRAZIONE CORTEREGGIO

Tutte le strade comunali della frazione Cortereggio comprese le strade di collegamento con i Comuni di San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese e Lusigliè.

Art. 3 – Ammontare dell'appalto

L'appalto è in economia, sulla base dei corrispettivi per le prestazioni orarie riportati nel seguito e dedotti del ribasso offerto in sede di gara. L'importo sarà quindi variabile senza alcun impegno per il Comune sia per la quantità sia per l'importo delle prestazioni che l'appaltatore dovrà eseguire; pertanto l'appaltatore non potrà avanzare richieste né pretesa alcuna per qualsivoglia titolo.

In via indicativa ai fini della formulazione dell'offerta si dichiara che l'**ammontare presunto annuo** complessivo dei lotti è il seguente:

LOTTO 1: SAN GIORGIO CANAVESE: € 10.000,00.

LOTTO 2: FRAZIONE CORTEREGGIO: € 2.500,00.

Dal servizio sono escluse la fornitura del sale e della sabbia che saranno a carico dell'Amministrazione Comunale e messe a disposizione prima dell'inizio della stagione invernale ed eventualmente integrate durante il corso della stessa.

Per quanto concerne il compenso per il servizio di sgombero neve, spargimento sale ed insabbiatura nei lotti vengono fissati i seguenti compensi orari, a base d'asta, riferiti ai diversi mezzi impiegabili:

LOTTO 1 (San Giorgio Canavese):

- | | |
|--|-------------|
| a) Sgombero neve con l'utilizzo di idonei mezzi: | €/ora 60,00 |
| b) Servizio di insabbiatura e spargimento sale con idonei mezzi: | €/ora 60,00 |
| c) Intervento manuale del solo operatore: | €/ora 32,00 |

LOTTO 2 (Frazione Cortereggio):

- | | |
|--|-------------|
| a) Servizio di sgombero neve con utilizzo di idonei mezzi: | €/ora 45,00 |
| b) Servizio di insabbiatura e spargimento sale: | €/ora 45,00 |
| c) Intervento manuale del solo operatore: | €/ora 26,90 |

Verrà corrisposto il compenso orario suddetto per ogni ora di effettiva prestazione o per ogni effettivo servizio svolto, intendendosi detto compenso comprensivo di ogni onere, comprese le catene da neve, l'operatore, ecc., per dare il mezzo funzionante a norma con quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative con particolare riferimento a quelle in materia antinfortunistica e di quelle relative alla circolazione stradale.

L'importo totale dell'appalto sarà determinato solo successivamente in relazione al numero e durata degli interventi effettuati.

Detti compensi rimarranno invariati per precipitazioni nevose di qualsiasi entità.

Resta inteso, che qualora non venissero effettuati interventi nell'arco della stagione oggetto del presente appalto o venissero effettuati interventi per importi inferiori, la ditta aggiudicataria avrà diritto al solo compenso forfetario per ciascun lotto di:

- Lotto 1: San Giorgio Canavese: € 2.500,00;
- Lotto 2: frazione Cortereggio: € 1.500,00.

Art. 4 – Aggiudicazione dell'appalto

L'aggiudicazione del servizio avverrà mediante cottimo fiduciario ai sensi del vigente regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. CC/19/2010 del 13/06/2010.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di offerte uguali fra loro si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 23.05.1924.

Art. 5 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore ha l'obbligo nel periodo delle nevicate di tenersi pronto con i mezzi e personale e deve iniziare le operazioni di sgombero quando la neve abbia raggiunto lo spessore di 5 cm, sia di giorno che di notte, giorni festivi compresi, ovvero anche prima, quando a giudizio dell'Amministrazione sia ritenuto necessario iniziare lo sgombero.

A tal fine verranno indicati i referenti dell'Amministrazione in seguito all'aggiudicazione dell'appalto.

Prima di dare inizio allo sgombero della neve dalle strade e dalle piazze dovrà provvedere all'apertura dei passaggi per la circolazione dei pedoni e degli autoveicoli nei punti che saranno indicati dall'Amministrazione o suoi delegati.

All'uopo, l'impresa aggiudicataria dovrà comunicare apposito recapito telefonico presso il quale sia possibile comunicare le richieste di servizi in qualsiasi ora del giorno, comprese le ore notturne e festive.

In ogni caso il servizio dovrà essere effettuato in modo continuativo, fino a quando lo stesso non sarà ultimato, salvo eventuali disposizioni impartite dall'Amministrazione.

Entro il giorno successivo all'intervento, la ditta deve comunicare all'Amministrazione Comunale il numero delle ore ed il tipo di interventi effettuati.

Restano a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri derivanti dal ripristino di manufatti e quant'altro danneggiato, ancorché involontariamente, durante le operazioni di sgombero, insabbiatura e trasporto della neve in discarica.

Art. 6 – Attrezzature a disposizione

Tutti i mezzi dovranno esser omologati per la circolazione sulle pubbliche strade, coperti da polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, in perfetta efficienza, dotati di idonei sistemi di segnalazione a norma della vigente legislazione sulla circolazione stradale ed essere operativi con qualsiasi condizione atmosferica, ora del giorno o della notte, temperatura, condizione della strada e pertanto i mezzi dovranno essere muniti di catene da neve, od altro idoneo sistema per poter operare perfettamente, muniti di idoneo impianto di illuminazione, segnalazione, ecc.

Art. 7 – Assicurazione del personale

Tutto il personale adibito alla guida dei mezzi dovrà essere regolarmente assoggettato alle contribuzioni assistenziali, previdenziali ed assicurative previste dalla legge. Al personale dipendente deve essere riconosciuto il trattamento previsto dal contratto nazionale di lavoro di categoria.

Art. 8 – Sorveglianza sull'espletamento del servizio

L'Amministrazione disporrà che un Assessore o Consigliere delegato sorvegli l'esecuzione dei lavori di sgombero ed insabbiatura, impartendo disposizioni affinché le operazioni si svolgano nel migliore dei modi, tenendo informata l'Amministrazione stessa di tutto quanto ritenga opportuno segnalare.

Art. 9 – Limite minimo della carreggiata da sgomberare

L'impresa deve assicurare lo sgombero in modo perfetto il più possibile raso della superficie stradale, per una larghezza minima di m 5, eccezione fatta per i tratti stradali che non consentono uno sgombero di tale ampiezza.

Art. 10 – Durata dell'appalto

La durata del presente appalto è determinata in anni tre decorrente dalla data dell'aggiudicazione (stagione invernale 2012/2013– 2013/2014– 2014/2015).

Art. 11 – Pagamento dei corrispettivi

I corrispettivi da corrispondere dal Comune all'impresa verranno liquidati in unica soluzione dopo la scadenza della stagione invernale, previa presentazione della documentazione contabile.

Art. 12 – Subappalto

In assenza di specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, l'appaltatore non potrà cedere o subappaltare il servizio né direttamente né sotto forma occulta pena l'immediata risoluzione del contratto, la sospensione del pagamento ed il risarcimento dei danni.

Il subappalto del servizio è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Art. 13 – Penalità

All'appaltatore sono applicate le seguenti penalità:

- € 100,00 per ogni ora di ritardo, al termine di cui all'art. 5 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- € 500,00 per sgombero insufficiente ovvero per ingiustificato intralcio al traffico;
- € 500,00 per omesso trasporto della neve in discarica (per le sole strade comunali indicate nel presente capitolato d'appalto relativamente al lotto n.1),

attingendo dalla cauzione depositata dalla ditta aggiudicataria e quando questa non sia sufficiente, compensando con il credito della ditta nei confronti del Comune.

In caso di recidiva sempre nel caso di lievi infrazioni che non comportino la revoca dell'appalto, la penalità sarà raddoppiata.

La sanzione pecuniaria è comminata dal Responsabile del Servizio previa contestazione scritta dell'addebito e diritto dell'appaltatore a presentare memorie, scritti giustificativi e/o ad essere sentito direttamente entro 10 giorni dalla contestazione. Il procedimento sanzionatorio deve concludersi entro 30 giorni.

Art. 14 – Cauzione definitiva

La ditta aggiudicataria è tenuta al deposito di una cauzione definitiva, costituita nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i., che viene determinata nel seguente modo per ciascun lotto:

LOTTO 1: San Giorgio Canavese: € 1.500,00

LOTTO 2: frazione Cortereggio: € 1.000,00

L'appaltatore sarà tenuto a reintegrare la cauzione di quanto l'Amministrazione si sia dovuta avvalere su di essa durante l'esecuzione del contratto. Ove l'appaltatore stesso non provvedesse al reintegro della cauzione, vi provvederà l'Amministrazione direttamente prelevando l'importo dal canone di appalto.

La cauzione rimane vincolata sino al completo esaurimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

Art. 15 – Garanzie assicurative.

L'Impresa è l'unica responsabile di qualsiasi danno causato a persone, animali o cose, conseguentemente all'esecuzione delle operazioni affidate. Pertanto l'Impresa è tenuta a stipulare per la durata del contratto, con scadenza al 30.06.2015, idonea polizza assicurativa, specifica per il servizio oggetto dell'appalto, che tenga indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i rischi derivanti dalla specificità dei servizi in questione e dai danni causati a terzi, con massimali di € 500.000,00 per danni a cose, € 2.000.000,00 per danni a persone prodotte durante l'esecuzione del servizio, per un'idonea copertura di eventuali danni o incidenti causati o subiti dagli addetti durante lo svolgimento dei servizi appaltati.

Detta polizza dovrà essere consegnata in copia all'Ufficio Tecnico entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva del servizio. In caso di mancata consegna non si procederà alla stipulazione del contratto d'appalto e nel caso in cui la ditta avesse nel frattempo espletato operazioni relative allo sgombero neve gli verrà esclusivamente riconosciuto il lavoro svolto fino a quel momento e null'altro.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto d'appalto può avvenire per gravi inadempienze contrattuali.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti cause di risoluzione:

- violazione della normativa relativa al trattamento giuridico ed economico del personale;
- violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- uso di mezzi non idonei, non omologati, non in regola con le posizioni assicurative;
- gravi mancanze nell'esecuzione o interruzione arbitraria del servizio.

La risoluzione del contratto è disposta dal Responsabile del Servizio previa contestazione scritta dell'addebito e diritto dell'appaltatore a presentare memorie, scritti giustificativi e/o ad essere sentito direttamente entro 10 giorni dalla contestazione. Il procedimento di risoluzione deve concludersi entro 30 giorni.

ART. 17 – Prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro.

La Ditta è tenuta ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro ed in particolare al D.Lgs. 81/2008, ottemperando anche a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada.

L'Amministrazione Comunale, verificherà, con le modalità previste dal D.Lgs 81/2008 di cui all'art. 6, comma 8, lett. g, l'idoneità tecnico professionale dell'impresa aggiudicataria o dei lavoratori autonomi in relazione al servizio da affidare in appalto. Inoltre prima dell'inizio del servizio la ditta affidataria dovrà esibire all'Ufficio tecnico il Documento di valutazione dei rischi connessi al servizio sgombero-neve di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81.

La Ditta provvederà quindi a:

- portare a conoscenza tutti i propri dipendenti dei rischi, di qualsiasi natura derivanti, dall'espletamento del servizio;
- fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro;
- disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino gli indumenti ed i dispositivi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare;
- curare che tutte le attrezzature e mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- informare immediatamente l'Ente appaltante in caso di infortunio o incidente e ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

La Ditta sarà tenuta, inoltre, a provvedere alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro ed alle assicurazioni sociali secondo le vigenti norme. La Ditta si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori occupati, condizioni normative ed attributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi vigenti alla data dell'esecuzione dei lavori stessi e nella località in cui si svolgono, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni che per la categoria venissero stabilite. Assume, altresì, la piena responsabilità sia civile che penale nel caso di ogni tipo di infortunio e di danneggiamenti a terzi che dovessero verificarsi, restandone sollevata l'Amministrazione Comunale ed il personale.

Art. 18 – Controversie tra le parti

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune e la ditta aggiudicataria è competente l'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Ivrea.

Art. 19 – Domicilio dell'impresa appaltatrice

A tutti gli effetti del presente appalto, l'impresa elegge domicilio presso la Segreteria del Comune di San Giorgio Canavese.